

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro ⁽²⁾ fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1999.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 122 del trattato.
- (3) Ai sensi della decisione 2006/495/CE del Consiglio dell'11 luglio 2006, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1º gennaio 2007 ⁽³⁾, la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per

l'adozione della moneta unica, e la deroga di cui è oggetto è abolita a decorrere dal 1º gennaio 2007.

- (4) L'introduzione dell'euro in Slovenia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il tolar. Il tasso di conversione è fissato a 239,640 tolar sloveni per 1 euro, corrispondente all'attuale tasso centrale del tolar nel meccanismo di cambio (ERM2).
- (5) È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione dell'escudo portoghese e del marco finlandese, è inserita la seguente riga:

«= 239,640 tolar sloveni»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA

⁽¹⁾ Parere espresso il 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. la pagina 25 della presente GU.